



TRIBUNALE DI SOVRIGLIANZA DI GENOVA
Presidenza

Prot. 677/24

Genova, 12 luglio 2024

OGGETTO: provvedimento organizzativo in materia di procedimento ex art. 678 co. 1 ter c.p.p. come modificato dall'art. 10 D.L. n. 92 del 4 luglio 2024.

Il Presidente,

rilevato che l'art. 10 comma 2 del decreto legge n. 92 del 4 luglio 2024, entrato in vigore in data 5 luglio 2024 ha apportato modifiche al procedimento per la concessione di misure alternative disciplinato dall'art. 678 comma 1 ter c.p.p., sopprimendo al primo e secondo periodo l'espressione "provvisoria", sostituendo il terzo periodo dal seguente "Il tribunale di sorveglianza, quando è proposta opposizione, procede, a norma del comma 1, alla conferma o alla revoca della ordinanza" ed il quarto periodo dal seguente "Allo stesso modo il tribunale di sorveglianza procede quando l'ordinanza non è stata emessa";

rilevato che con le modifiche apportate dalla normativa sopra richiamata è dunque venuta meno la disposizione secondo la quale il tribunale di sorveglianza, decorso il termine per l'opposizione, "conferma la decisione del magistrato senza formalità", da ciò derivando che l'ordinanza emessa dal magistrato, una volta decorsi i termini della opposizione senza che questa sia stata presentata, diviene definitiva e per l'effetto esecutiva;

ritenuto che la disciplina sopra richiamata è di ordine processuale ed in quanto tale soggiace al principio del tempus regit actum e che pertanto è di immediata applicazione ai procedimenti in corso, con la conseguenza che per le ordinanze emesse dal magistrato relatore dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 92/2024 il magistrato non dovrà più disporre la trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza per la conferma dell'ordinanza stessa, limitandosi a dare avviso alla parte della facoltà di opposizione nel termine di dieci giorni con l'avvertimento che la mancata opposizione comporterà l'esecutività dell'ordinanza;

considerato che la immediata applicabilità della nuova normativa incontra il limite del non esaurimento della fase processuale e che pertanto non troverà applicazione per le ordinanze emesse prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 92/2024 per le quali sia stata già fissata la camera di consiglio per la conferma ed il procedimento di conferma sia stato dunque avviato ma non definito, con la conseguenza che dette ordinanze saranno oggetto del giudizio di conferma, mentre per quelle ordinanze per le quali la fase procedimentale della conferma non abbia ancora avuto avvio in quanto non siano state fissate dal presidente le udienze in camera di consiglio, le stesse non saranno soggette a conferma, ma diverranno esecutive decorso il termine per l'opposizione;

considerato che per queste ultime, essendo stata comunque disposta dal magistrato relatore la trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza in composizione ordinaria per la conferma, il Presidente dovrà adottare il relativo provvedimento per la definizione della fase preliminare alla conferma ormai abolita, assumendo determinazioni volte a dichiarare non luogo a provvedere sulla conferma;

Tutto ciò premesso, su concorde interpretazione dei magistrati dell'Ufficio,

dispone

- che per le ordinanze emesse ex art. 678 comma 1 ter c.p.p. dal magistrato relatore successivamente all'entrata in vigore del decreto legge n. 92 del 2024 e dunque dal 5 luglio 2024 compreso, il magistrato non dovrà più trasmettere gli atti al tribunale di sorveglianza per la conferma dell'ordinanza emessa, limitandosi a dare avviso alla parte della facoltà di proporre opposizione nel termine di dieci giorni dalla notifica del provvedimento, con l'avvertimento che la mancata opposizione comporterà l'esecutività dell'ordinanza;
- che in tali casi la cancelleria, decorsi i termini per l'opposizione senza che questa sia stata presentata, attesterà l'esecutività dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura alternativa e provvederà agli adempimenti necessari per la sua esecuzione;

- che per le ordinanze emesse prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 92/2024 per le quali sia stata già fissata la camera di consiglio per la conferma il tribunale di sorveglianza procederà al giudizio di conferma e la cancelleria darà corso agli adempimenti esecutivi secondo le vecchie disposizioni;
- che per le ordinanze emesse prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 92/2024 per le quali non sia stata già fissata la camera di consiglio per il giudizio di conferma e siano decorsi i termini per la opposizione, le stesse saranno esecutive e la cancelleria procederà agli adempimenti esecutivi, una volta definita la fase preliminare con il decreto del presidente di non luogo a provvedere sulla conferma;
- che in caso di apposizione o di mancata applicazione della misura alternativa si procederà con le forme ordinarie ai sensi dell'art. 678 comma 1 c.p.p..

Si comunichi al magistrati del Tribunale di Sorveglianza ed alle cancellerie.

Si comunichi altresì al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova ed al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova.

Il Presidente
Gaetano Brusa

